

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI DIRIGENTI NON A TEMPO INDETERMINATO

Le selezioni avvengono in base alle seguenti disposizioni normative e regolamentari:

Selezione pubblica con pubblicazione di un bando ex art. 110, comma 1, D.Lgs. 267/2000:

Incarichi a contratto

((1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.))

Articolo 27 del Regolamento del Comune di Pisa sull' "Assetto Organizzativo e Gestionale" approvato con delibera di Giunta Comunale n° 205/2012:

Incarichi a contratto per i dirigenti

1. Fermi restando i requisiti ed i presupposti richiesti dalla legge per la qualifica da ricoprire, il Sindaco, con proprio atto, può conferire, anche a personale dipendente dell'ente di categoria D:

a) incarichi di responsabilità dei servizi o degli uffici di livello dirigenziale previsti dall'assetto organizzativo dell'ente;
b) incarichi dirigenziali al di fuori della dotazione organica e nei limiti del 5% della dotazione organica dei dirigenti e dell'area direttiva, per la realizzazione di obiettivi istituzionali, di particolare importanza strategica o di grande rilevanza nei confronti degli utenti dei servizi.

2. I soggetti incaricati devono comunque possedere una comprovata qualificazione professionale ricavabile da curriculum e relativa, anche disgiuntamente, a:

a) svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali;

b) particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, presso l'ente o altre amministrazioni, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio;

c) provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dal settore delle libere professioni.

3. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi precedenti è regolato da un contratto individuale a tempo determinato che viene stipulato dal dirigente della funzione personale a seguito del conferimento dell'incarico da parte del Sindaco.

4. La durata del contratto è stabilita nell'atto di incarico e non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco.

5. Ai dirigenti assunti a contratto si applicano, per tutta la durata del rapporto, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed, in quanto compatibili, le disposizioni legislative e dei contratti collettivi che disciplinano il rapporto di lavoro del personale con qualifica dirigenziale.

6. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi per il personale dirigenziale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità "ad personam" commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale posseduta, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali possedute all'interessato. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

7. Ove il rapporto di lavoro sia costituito dal Comune di Pisa con personale dipendente dell'ente, in possesso dei prescritti requisiti, la stipulazione del relativo contratto comporta il contestuale collocamento del dipendente interessato in posizione di aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Non possono essere destinatari di incarichi dirigenziali i dipendenti dell'ente, cessati dal servizio per qualsiasi causa, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

9. Scaduto il termine o cessato anticipatamente l'incarico, il dipendente è ricollocato, per gli effetti giuridici ed economici, nella dotazione organica dell'ente e nella medesima posizione funzionale occupata prima dell'incarico o in altra equivalente.

10. Il contratto a tempo determinato di cui alla presente disposizione è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi in condizioni strutturalmente deficitarie.